

## **Attività di Fattoria didattica e utilizzo di wc chimici a disposizione degli ospiti**

### **Agricampeggio - Glamping**

#### **Agricampeggio – numero dei servizi igienici**

\*\*\*

## **Attività di Fattoria didattica e utilizzo di wc chimici a disposizione degli ospiti**

La richiesta di parere pervenuta è relativa alla possibilità di noleggiare da apposita ditta specializzata dei servizi igienici chimici, fruibili anche da persone con difficoltà motorie, da installare nell'area interessata prima dell'avvio dell'attività di fattoria didattica.

In merito al quesito ricevuto si evidenziano le seguenti considerazioni:

- Si ritiene che al momento della presentazione della SCIA agrituristica l'imprenditore dichiara sotto la propria responsabilità di essere, in tale data, in regola con quanto prescritto dalla l.r. 30/2003 e relativo regolamento attuativo, per cui i servizi igienici devono essere già presenti e funzionanti.
- L'installazione di servizi igienici chimici (cabine mobili attrezzate per servizi igienici non collegate alla rete fognaria) nell'area dove si intende svolgere l'attività di fattoria didattica alimenta delle perplessità su vari fronti:
  - i wc chimici sono attrezzature il cui impiego è legato ad attività provvisorie (sagre, cantieri, ecc...) mentre con la SCIA agrituristica l'imprenditore intraprende una attività non caratterizzata da provvisorietà;
  - ai sensi della l.r. 30/2003 non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei servizi igienicosanitari e pochi altri volumi (locali tecnici, ecc..) quindi non è presente nella normativa agrituristica un impedimento nella realizzazione dei servizi igienici;
  - ai sensi della l.r. i requisiti strutturali richiesti riportano in più punti ai requisiti strutturali della civile abitazione, con le opportune deroghe inserite nel reg. 46/2004, ma tra le deroghe non figura l'utilizzo di wc chimici;
  - i wc chimici sono espressamente vietati dal reg. 46/2004 nell'ambito di dove il legislatore ha ritenuto fossero impiegati con più facilità, cioè nell'ambito dell'agricampeggio.

Per quanto sopra si ritiene NON corretto l'uso di strutture precari o mobili per i servizi igienico-sanitari per l'attività di fattoria didattica, in analogia a quanto previsto dall'art. Art. 27 reg. 46/2004 nell'ambito dei requisiti per l'ospitalità in spazi aperti (agricampeggio).

In ultimo, a ulteriore sostegno delle tesi sopra descritte, riportiamo un ESTRATTO DA NORME EN UNI 16194 che elenca le TIPOLOGIE DI IMPIEGO DEI BAGNI MOBILI NON COLLEGATI ALLA RETE FOGNARIA:

I bagni mobili non collegati alla rete fognaria vengono impiegati per i seguenti utilizzi:

- tipo A: eventi;
- tipo B: missioni militari;
- tipo C: opere di soccorso nei casi di disastri naturali;
- tipo D: cantieri;
- tipo E: settore agricolo, per esempio, per i raccolti;
- tipo F: cantieristica industriale, per esempio porti, raffinerie, centrali elettriche;
- tipo G: commercio, per esempio stand di vendita portatili;
- tipo H: aree pubbliche, parchi e parcheggi;
- tipo I: spiagge;
- tipo J: piste da sci



## Agricampeggio - Glamping

Continuano a pervenire quesiti relativi all'utilizzo di tende GLAMPING per l'attività di agricampeggio. Il riferimento è ovviamente a tende di tessuto e picchetti, in nessun modo assimilabili a bungalows, assolutamente smontabili e da montare solo stagionalmente.

Nella prima raccolta FAQ pubblicata nel maggio 2015 esaminando la questione GLAMPING abbiamo affermato quanto segue:

...Premesso quanto sopra, vista anche la grande varietà di tipologie di tensostrutture utilizzate per allestire i "glamping" realizzate ad oggi, si ritiene che laddove tali strutture sono assimilabili a attrezzature per il campeggio temporanee, montabili e smontabili a seconda della presenza degli ospiti, sono di fatto già utilizzabili senza nessuna specifica ove gli strumenti urbanistici lo consentano.

Laddove invece le strutture utilizzate per il "glamping" diventano strutture più assimilabili a bungalow o case mobili, dobbiamo considerare che ad oggi il loro utilizzo è da escludere per le attività di agricampeggio.

Fermo restando quanto sopra riportato, la questione GLAMPING è stata dal 2015 ad oggi **oggetto di ulteriori discussioni e approfondimenti**, nonché oggetto di un apposito paragrafo all'interno dell'ultima relazione che la Giunta regionale ha presentato al Consiglio ai sensi della l.r. 30/2003 (**vedere Decisione di Giunta n. 22 del 12/6/2017**) dove è stato affermato che per il momento, in attesa di una più esauriente definizione a livello normativo, le strutture cd GLAMPING all'interno degli agricampeggi possono essere utilizzate se la tipologia del materiale utilizzato per la realizzazione delle pareti e del tetto della struttura glamping utilizzata sono prevalentemente di tela, come nelle tradizionali tende da campeggio.

Si riporta per completezza un estratto della Relazione sopra citata Decisione di Giunta n. 22 del 12/6/2017 paragrafo 5.3 Il "glamping"

Altra richiesta che per adesso trova spazio dubbio nella normativa regionale definita dalla l.r. 30/2003 è l'utilizzo di strutture c.d. glamping per le attività di agricampeggio.

La normativa regionale vigente prevede che per l'ospitalità in spazi aperti possono essere utilizzate tende, caravan e autocaravan.

Premesso quanto sopra, vista anche la grande varietà di tipologie di tensostrutture utilizzate per allestire i "glamping" realizzate ad oggi, si ritiene che laddove tali strutture sono assimilabili a attrezzature per il campeggio temporanee sono di fatto già utilizzabili senza nessuna specifica ove gli strumenti urbanistici lo consentano. Laddove invece le strutture utilizzate per il "glamping" diventano strutture più assimilabili a bungalow o case mobili, si deve considerare che ad oggi il loro utilizzo è da escludere per le attività di agricampeggio.

Nei prossimi anni può essere data una risposta alle richieste che provengono già oggi giorno dagli operatori, tenendo presente che l'attività normativa in sintesi rappresenta un mezzo per tutelare interessi presenti e identificare le procedure per il loro concreto soddisfacimento in un ambito di tutela della concorrenza.

In definitiva si tratta di svincolarsi dal concetto tradizionale di "tenda da campeggio" e intercettare questo nuovo settore di mercato modificando le disposizioni di legge e rendendo possibile l'utilizzo di tali strutture nel rispetto delle disposizioni urbanistiche comunali.

Per il momento le indicazioni che possono essere date in attesa di una più esauriente definizione sono quelle di fare riferimento alla tipologia del materiale utilizzato per la realizzazione delle pareti e del tetto della eventuale struttura glamping utilizzata in agriturismo, che devono essere prevalentemente di tela come nelle tradizionali tende da campeggio.

## **Agricampeggio – numero dei servizi igienici**

Il quesito ricevuto è relativo alla possibilità di realizzare i servizi igienici nelle singole piazzole

Il regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 prevede le dotazioni minime obbligatorie per le attività di agriturismo e per l'agricampeggio è precisato che devono essere previsti un servizio wc ogni sei persone, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda, nonché un servizio di lavanderia ogni dodici persone.

Non si rileva nessun impedimento, all'interno del regolamento sopra citato, relativo alla possibilità di dotare le singole piazzole dei servizi igienici.